

ADEMPIMENTO IN PRATICA

Deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali

di **Alessandro Bonuzzi**



Le **società di capitali** scontano delle regole proprie di **deducibilità** degli **interessi passivi** dal reddito d'impresa, la cui disciplina è contenuta nell'[articolo 96 Tuir](#), **rivoluzionato** dal D.Lgs. 142/2018 con **decorrenza dal periodo d'imposta 2019**.

Anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 142/2018, gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi continuano a essere deducibili nel **limite del 30% del Rol** (reddito operativo lordo), tuttavia, tra le altre cose, è stato introdotto il concetto di **Rol fiscale**, nonché la possibilità di **riportare** in avanti, oltreché l'eccedenza di interessi passivi, anche l'eccedenza di **interessi attivi**.

Il Rol va calcolato come differenza tra il **valore** e i **costi** della **produzione** di cui all'[articolo 2425 cod. civ.](#), lettere A e B, con esclusione:

- degli **ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali – B.10.b - e immateriali – B.10.a - e
- dei **canoni** di **leasing** di beni strumentali.

Dal periodo d'imposta 2019, però, assumono rilevanza gli **importi** di tali voci così come risultanti dall'applicazione della **normativa fiscale** in materia di reddito d'impresa. Ne consegue che in caso di **doppio binario** contabile-fiscale, rilevano i **valori fiscali** dei componenti di reddito; da qui l'epiteto Rol fiscale.

In sostanza, con l'introduzione della possibilità di **riporto in avanti** anche gli **interessi attivi**, gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo:

- degli **interessi attivi di competenza** del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- degli **interessi attivi riportati** dai precedenti periodi d'imposta.

L'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nei limiti della **somma**:

- del **30% del Rol fiscale del periodo** d'imposta oggetto di dichiarazione;
- del **30% del Rol fiscale riportato** dai precedenti periodi d'imposta.

Vige la regola del **prioritario utilizzo del 30% del Rol del periodo d'imposta**; solo in seguito può essere utilizzato il 30% del Rol riportato dai precedenti periodi d'imposta a partire da quello meno recente, secondo il **criterio Fifo**. L'eccedenza di Rol può essere riportata fino al **quinto periodo imposta successivo**.

Regole specifiche, poi, sono previste per gli interessi passivi maturati su **prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016**, la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali. Questi oneri finanziari infatti possono essere dedotti in misura corrispondente alla somma tra:

- il **30% del Rol contabile**, ossia del Rol calcolato sulla base della disciplina in vigore fino al 2018, prodotto a partire dal 2010 che, al termine del periodo d'imposta 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli interessi passivi;
- l'importo che risulta deducibile in applicazione delle **disposizioni dell'[articolo 96 Tuir](#) in vigore dal 2019**.

In sostanza, la deduzione degli interessi passivi relativi a prestiti ante 17 giugno 2016 può essere fatta valere utilizzando **prioritariamente, a scelta del contribuente**, il **Rol fiscale** oppure il **Rol contabile**. Va da sé che il riporto del Rol contabile è consentito esclusivamente in presenza di interessi passivi maturati su prestiti stipulati fino al 16 giugno 2016.

Nel **modello Redditi SC 2023** gli interessi passivi possono comportare la compilazione:

- del **rigo RF15**, che accoglie la **variazione in aumento** legata agli interessi passivi non deducibili;
- del **rigo RF55**, in cui va indicata con il **codice 13** la **variazione in diminuzione** conseguente all'applicazione della disciplina degli interessi passivi;
- del **"Prospetto interessi passivi non deducibili"** – righe **da RF 118 a RF122** - che ha come scopo quello di **monitorare** l'impatto fiscale degli interessi passivi sul reddito d'impresa.

Al riguardo si veda il seguente **esempio**.

La società Verdi Srl presenta la seguente situazione:

- interessi passivi 2022 pari a 7.000, di cui per mutuo stipulato nel 2012 pari a 2.000;
- interessi passivi pregressi pari a 1.500;
- Rol 2022 pari a 24.000;

- Rol contabile residuo pari a 1.500 (integralmente utilizzato).

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

RF118	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1	5.500,00	2	1.500,00	3	,00	4	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5	,00	6	7.000,00				
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
	5	,00	6	24.000,00	7	7.000,00		
RF120 Eccedenza di ROL riportabile					Consolidato		Presente periodo d'imposta	
	(di cui non trasferibile)				1	,00	2	,00
	4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta	
	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
RF121 Interessi riportabili					Interessi passivi non deducibili			
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
	(di cui)				1	,00	2	,00
					Interessi attivi			
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
	(di cui)				4	,00	5	,00
RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza	
	1	1.500,00	2	2.000,00	3	1.500,00	4	,00

RF55 Altre variazioni in diminuzione	13	2	1.500,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
									55 ,00